



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 11 Luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui all'art.4 legge 223/91, anche al fine della sottoscrizione dell'accordo governativo per l'accesso al trattamento aggiuntivo di cui all'art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Sono presenti:

- per UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS, Luigi Giametta e Carmine Silano;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus, non beneficiaria di ammortizzatori sociali a regime, con comunicazione del 31.05.12 ha avviato procedura di mobilità ex lege 223/91, con riguardo a n. 3 lavoratori, pari all'organico residuo addetto allo svolgimento dell'attività, ormai cessata, del Centro Nazionale Tiflotecnico;
- con successiva nota trasmessa in data 05.07.12 (prot. 15023 del 06.07.12) la Onlus in oggetto ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della citata procedura, richiedendo la convocazione, per la prosecuzione della consultazione tra le Parti in sede ministeriale, anche al fine dell'accesso al trattamento di cui in epigrafe;
- pertanto, con nota del 06.07.12 (prot. n. 15024) lo scrivente Ufficio ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili alla avvenuta cessazione dell'attività del Centro Tiflotecnico, con conseguente esubero strutturale del relativo personale. Le OO.SS., preso atto delle motivazioni rappresentate dalla ONLUS, acconsentono alla sottoscrizione del presente accordo, al fine di garantire ai lavoratori interessati il riconoscimento del trattamento aggiuntivo di cui in epigrafe.

CONSIDERATO

il D.L. 06.07.2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 18, co. 2, il quale, abrogando l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, ha previsto che "nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione".

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata, anche al fine della concessione della misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 98/11, convertito in Legge 111/11, con riguardo ad un numero massimo di n. 3 lavoratori, pari all'intero organico aziendale residuo che era addetto allo svolgimento delle attività del Centro Nazionale Tiflotecnico, già cessata, delle sedi di Roma n. 2 lavoratori (di cui n. 1 con età superiore ai 50 anni) e di Lecce n. 1 lavoratore.
2. I licenziamenti avranno decorrenza dal 12.07.12.
3. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione), al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
4. La Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, apposita istanza, in formato cartaceo, unitamente all'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, come da tabella consegnata nella riunione odierna, con puntuale indicazione, per ciascun lavoratore, della data di cessazione del rapporto di lavoro. La citata tabella dovrà essere, altresì, inviata, in formato elettronico, all'indirizzo e-mail: div04ammortizzatori@lavoro.gov.it.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui all'art. 4 legge 223/91, anche al fine dell'accesso al trattamento aggiuntivo di cui all'art. 18, co. 2, D.L. 98/11, convertito in Legge 111/11.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL



ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

